

Pieve di Soligo, 20.02.2020

Informativa n. 2

OGGETTO: chiarimenti sul controllo del versamento delle ritenute fiscali nei "contratti di appalto" (art. 4 D.L. 124/19); chiarimenti sul "bonus facciate" (art. 1 c. 219-224 L. 160/19); saggio interessi moratori.

### CONTROLLI SUL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Si informa che in data 13/02/2020, l'Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/2020 (che si allega), con la quale ha diramato alcuni chiarimenti in merito alla nuova normativa sul controllo del pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati in contratti di affidamento di un'opera o di un servizio. Tale normativa è stata introdotta dal D.L. 124/2019 art. 4, convertito in legge con la L. 157/2019 ed è così riassumibile: il committente (società e persone fisiche con partita iva)<sup>1</sup> residente in Italia, che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (nel prosieguo, per brevità, indicheremo tali contratti con "appalto"), deve effettuare il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati, riferiti alle ritenute fiscali dei dipendenti (impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio dati in appalto), dall'impresa predetta, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

L'Agenzia afferma innanzitutto che il superamento della soglia (€ 200.000) va verificato unicamente in capo al committente originario (colui che affida il lavoro complessivo) e per i contratti in essere con ognuna delle imprese a cui vengono affidati i lavori; se la soglia è superata, va poi verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti (di cui alle lettere successive b-c-d-e) in capo ad ognuno dei soggetti: committente originario, appaltatore, subappaltatore, ecc. Se ad esempio tutti i requisiti sono già soddisfatti in capo al committente originario, gli adempimenti obbligatori relativi al controllo del pagamento delle ritenute verranno effettuati da tutti i soggetti della "catena"; se invece, posto il superamento della soglia in capo al committente originario, gli ulteriori requisiti sono soddisfatti solo in capo all'appaltatore, gli adempimenti saranno svolti dall'appaltatore stesso e dai soggetti della catena a lui successivi (subappaltatori). L'Agenzia informa infatti che la figura del "committente" può essere rivestita sia dal committente vero e proprio (colui che commissiona il complessivo lavoro originario) che dagli altri soggetti della "catena, come l'appaltatore o il subappaltatore: si veda un esempio di verifica dei requisiti e di quali soggetti siano obbligati agli adempimenti, a pag. 11 della circolare n. 1.

I requisiti che devono essere contemporaneamente soddisfatti per rientrare nel nuovo obbligo di verifica del pagamento delle ritenute, sono i seguenti:

a) l'opera o le opere od i servizi affidati devono superare l'importo complessivo annuo di € 200.000: per effettuare il calcolo di verifica del superamento o meno del limite annuo di € 200.000, va preso l'anno solare (01/01-31/12) e vanno sommati gli importi di tutti i contratti in essere nell'anno stesso con la stessa impresa (anche se iniziati l'anno prima), rapportati ai mesi di quell'anno; quindi se ad esempio un contratto di valore € 220.000 viene stipulato nel mese di marzo 2020, con durata fino al mese di febbraio 2021, l'importo di € 220.000 va suddiviso fra i mesi relativi al 2020 (10 mesi) ed i mesi relativi al 2021 (2 mesi): risulterà un importo di € 183.333 imputabile al 2020 e l'importo residuo di € 36.667 imputabile al 2021; in nessuno dei due anni si supera la soglia di € 200.000, quindi non verrà applicata la nuova

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> restano esclusi dall'applicazione degli obblighi della disposizione di legge in oggetto, i condomìni e gli enti non commerciali (tra cui gli enti pubblici e le associazioni), questi ultimi però solo per le attività istituzionali di natura non commerciale. Quindi, ad esempio, un ente pubblico committente, che svolga anche attività commerciale, resta obbligato al controllo del versamento delle ritenute solo per l'affidamento di opere o servizi relativi alla sua attività commerciale e non quindi per quella istituzionale.



- normativa. L'Agenzia Entrate riporta nella circolare n. 1, vari esempi di calcolo in base alle ipotesi di contrattualistica annuale o pluriennale;
- b) i contratti devono riguardare l'affidamento di opere o servizi tramite appalto, subappalto, affidamento
  a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati: è necessario verificare, aldilà di
  come vengono denominati, le reali caratteristiche dei contratti che le parti hanno voluto conferire ad
  essi: quindi va verificato l'effettivo ricorrere, nei contratti comunque denominati, del prevalente utilizzo
  di manodopera (potrebbe rientrare anche una fornitura con posa in opera, se la manodopera è
  prevalente);
- c) <u>i contratti di affidamento dell'opera/servizio devono essere caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera</u>: l'Agenzia afferma che la prevalenza della manodopera va verificata facendo il rapporto fra costo della retribuzione lorda dei dipendenti ed il prezzo complessivo dell'opera: la prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%; l'Agenzia precisa che <u>restano esclusi</u> dal campo di applicazione della norma, i contratti di somministrazione lavoro e le altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti a ciò espressamente autorizzati;
- d) <u>l'attività in appalto deve essere effettuata presso le sedi di attività del committente</u>: le sedi coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o agricola o professionale del committente; vi rientrano, tra le altre: la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente;
- e) vi deve essere l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale: innanzitutto l'Agenzia chiarisce che i beni sono riconducibili al committente non solo se di sua proprietà ma anche se detenuti a qualsiasi altro titolo (possesso, detenzione, ecc.); viene poi specificato che, se i beni strumentali usati dai lavoratori (necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio) sono riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali, e quelli invece riconducibili al committente sono utilizzati in maniera occasionale e non sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non si ricade nel nuovo obbligo di legge. Ovviamente non si ricade nell'obbligo di legge se i beni strumentali sono riconducibili solo all'appaltatore o subappaltatore.

Una volta verificato che si sia soggetti al nuovo obbligo di legge<sup>2</sup>, è necessario adempiere alle seguenti procedure:

- 1) le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione; tale divieto di compensazione non è applicabile solo per i crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta (vedi l'elenco di tali crediti a pag. 26 della circolare allegata), che possono quindi essere compensati con i debiti da ritenute. Resta quindi il divieto di compensazione per, ad esempio, i crediti iva o da dichiarazione dei redditi o per contributi previdenziali o assistenziali obbligatori.
- 2) le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente:
  - a. copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai dipendenti direttamente impiegati nell'opera o servizio, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento. I subappaltatori sono tenuti a inviare copia delle deleghe, sia al committente originario che all'appaltatore. Le deleghe di versamento F24 devono essere compilate, da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, inserendo nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice identificativo "09" assieme al codice fiscale del committente; tali deleghe saranno consultabili nel proprio cassetto fiscale, sia da parte del committente che da parte di chi ha effettuato il versamento;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> si ricorda ancora che la verifica va effettuata, oltre che per il superamento della soglia in capo al committente originario, sulla sussistenza di tutti gli altri requisiti <u>in capo ad ognuno dei soggetti della "catena"</u>



- b. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della "busta paga", occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente;
- c. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- d. l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla "busta paga" del lavoratore;
- e. il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

# Il committente dovrà poi, a sua volta:

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore nonché l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;
- verificare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta (l'Agenzia afferma che le ritenute fiscali non saranno ritenute manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali);
- 3) verificare che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti dei crediti specificatamente identificati (vedasi la tabella a pag. 26 della circolare allegata);
- 4) sospendere il pagamento dei corrispettivi, già maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, qualora, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati (come sopra indicato) oppure risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa al committente. Non rientrano nella sospensione dei pagamenti, eventuali acconti già versati. L'obbligo di sospensione dei pagamenti spetta, in caso di inadempienza del subappaltatore:
  - a. sia in capo al committente (per i pagamenti all'appaltatore) che all'appaltatore (per i pagamenti al subappaltatore), nel caso in cui i presupposti per l'applicazione del nuovo obbligo si verifichino già per il committente;
  - b. in capo al solo appaltatore (per i pagamenti al subappaltatore), nel caso in cui i presupposti per l'applicazione del nuovo obbligo si verifichino solo per l'appaltatore.

La sospensione del pagamento è effettuata finché dovesse restare l'inadempimento riscontrato e fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio, oppure per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione ricevuta dal committente: se non sono state versate le ritenute, il committente tratterrà il minore tra i due ammontari predetti, mentre nel caso in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione, tratterrà il 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio.

Entro novanta giorni dal riscontro dell'inadempimento, il committente dovrà darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente per lui competente.

Sono previste sanzioni, oltre che per l'appaltatore/subappaltatore che non calcoli correttamente le ritenute e/o non le versi, anche per il committente che non effettui i controlli. Nel caso in cui, nei primi mesi del 2020, l'appaltatore determini correttamente l'importo delle ritenute e le versi senza suddividere le deleghe per ciascun committente, non verrà sanzionato il committente se riceverà la documentazione prevista nel termine del 30 aprile 2020.

Si ricorda infine che è possibile presentare al committente, sempre entro cinque giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute, il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate che attesta che l'impresa (appaltatore e subappaltatore) possiede (nell'ultimo giorno del mese precedente la scadenza di versamento delle ritenute), i seguenti quattro requisiti, in modo tale da non dover applicare il meccanismo obbligatorio di controllo sopra indicato: l'esistenza in vita da almeno tre anni, l'assolvimento regolare degli obblighi dichiarativi, la presenza di



versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi ed, infine, l'assenza di debiti fiscali e contributivi (di importo superiore a € 50.000) per i quali i termini di pagamento siano scaduti. Il certificato sarà rilasciato all'impresa o ad un suo delegato, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, a far data dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed avrà validità di quattro mesi.

#### **BONUS FACCIATE**

L'Agenzia Entrate ha emanato la circolare n. 2/2020 con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione del 90% in oggetto, relativa alle spese sostenute nel 2020 per lavori di rifacimento delle facciate degli edifici situati in zona A o B (la localizzazione in queste zone va certificata dagli uffici comunali).

I soggetti che possono usufruire della detrazione sono sia i privati che i soggetti con partita iva<sup>3</sup>, purché abbiano un ammontare di imposte da pagare, da cui poter effettuare la detrazione; sono esclusi dalla detrazione in oggetto, coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. i contribuenti forfettari).

L'immobile oggetto dei lavori deve essere detenuto, al momento di esecuzione dei lavori (oppure al momento di sostenimento delle spese, se antecedente all'inizio lavori), in proprietà, nuda proprietà o mediante altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), oppure in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato<sup>4</sup>, essendo anche in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possono usufruire della detrazione anche i familiari conviventi col possessore o i conviventi di fatto, se sostengono le spese, sempre che l'immobile sia a disposizione del possessore (e quindi non sia, ad esempio, locato) e rientri nella sua sfera privatistica (sono esclusi quindi gli immobili strumentali all'attività d'impresa o professionale del possessore).

I lavori agevolabili devono essere eseguiti:

- su immobili esistenti; non sono agevolabili le spese effettuate su immobili demoliti e ricostruiti, anche se con stessa volumetria;
- sia sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, che sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno); non rientrano i lavori effettuati sulle facciate interne a meno che non siano visibili dalla strada.

I lavori agevolabili sono, ad esempio:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai
  cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
  facciata;
- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d'impresa: società di persone (snc e sas), società di capitali (spa, sapa e srl) ed enti a essi equiparati

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il contratto deve essere già registrato al momento di esecuzione dei lavori oppure al momento di sostenimento delle spese, se antecedente all'inizio lavori



sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

## Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Gli interventi che non si riducono alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti minimi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio. Nella circolare n.2 l'Agenzia dà alcune indicazioni tecniche e di riferimenti legislativi sulla verifica di tali requisiti energetici.

L'agevolazione, pari ad una detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 (o nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), non ha limite di spesa e può essere usufruita anche per lavori iniziati prima del 2020 (ovviamente solo per le spese effettuate nel 2020). Le spese vanno imputate:

- con il criterio di cassa (data del pagamento) per i soggetti persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali; per i condomini, vale la data di pagamento complessivo effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di pagamento dei singoli inquilini;
- con il criterio di competenza per le imprese (imprese individuali, società ed enti commerciali).

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per usufruire della detrazione, l'Agenzia sottolinea che in caso di interventi che rientrano nello specifico caso del risparmio energetico (vedi il paragrafo sopra), gli adempimenti sono gli stessi già in essere per le detrazioni per risparmio energetico (65/50%: cosiddetto "ecobonus"): pagamento con bonifico "per il risparmio energetico", invio della pratica all'Enea, ecc.

Per quanto riguarda invece il resto degli interventi "non a risparmio energetico", si applicano le stesse norme delle detrazioni sui lavori di ristrutturazione (detrazioni del 50%): pagamento con bonifico "per ristrutturazioni" (le imprese non hanno questo obbligo), invio della comunicazione all'ASL competente prima dell'inizio dei lavori (se dovuta), richiesta dell'abilitazione ai lavori in Comune (se dovuta), ecc.

Nel caso in cui vi siano diverse tipologie di lavori riguardanti la facciata, rientranti in diverse leggi agevolative, non è possibile cumulare le varie agevolazioni per gli stessi lavori; se invece i diversi lavori rientrano in diverse agevolazioni (es. l'intonaco nel bonus facciate ed il cambio di infissi nel 50%), andrà effettuato un computo dei costi, con relativa suddivisione, da parte di un tecnico.

La detrazione, pari al 90%, va utilizzata in dieci rate annuali di pari importo, sottraendola alle imposte dovute in dichiarazione dei redditi.

## SAGGIO INTERESSI MORATORI PRIMO SEMESTRE 2020

Il Ministero dell'economia ha emesso un comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio 2020, con il quale fissa, per il primo semestre del 2020, il tasso degli interessi moratori, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Il tasso viene fissato allo 0%, al quale vanno applicate le maggiorazioni fisse dell'8% (per le transazioni commerciali ordinarie) e del 12% (per ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza